

OGGETTO: Codice opera n. 03231- PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"-Il LOTTO Costruzioni e rifiniture". Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco/area verde e di un bosco urbano all'interno del Comprensorio ex Polstrada - Opere di nuova edificazione mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, di cui al Decreto 11 ottobre 2017, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Spesa complessiva di Euro

CUP: F99J13000580007

CIG:

Allegati

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. ____ dd. di approvazione degli atti contrattuali e di gara per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. ____ dd. ____ di approvazione degli esiti di gara e dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa che ha individuato nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;

tutto ciò premesso e considerato,

Tra

- il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore

in qualità di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», e

il signor _____, iscritto all'Ordine
de _____ della provincia di _____ al n. _____,
libero professionista, con studio / sede in _____ (pro-
vincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fisca-
le _____, partita IVA _____) di seguito denominato
semplicemente « Professionista incaricato», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente) proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure) dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori

_____, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico; (oppure)

della società di _____ di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente) singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore in fase di progettazione di cui agli articoli 23 e 24, del decreto legislativo n. 50 del 2016, delle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con Delibera n. 138/2018 nonché degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi alla realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e di un'area verde, come meglio specificati al successivo Art. 3 (Descrizione delle prestazioni)
2. Il progettista/studio/società incaricato dovrà sviluppare la progettazione adottando tutti i criteri generali e la metodologia di calcolo necessari ad ottenere degli edifici ad energia quasi zero (nZeb), in attuazione dell'art. 4 bis del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
3. Il progettista/studio/società incaricato dovrà sviluppare la progettazione applicando i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il progetto (con particolare riguardo per l'Edilizia, l'Illuminazione Pubblica, il Verde Pubblico e l'Arredo Urbano);
4. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali sopraggiunti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento.
5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'Art. 23 (Definizione delle controversie) del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: _____.

Art. 2 (Obblighi legali)

1. Il progettista/studio/società incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile.
2. Resta a carico del progettista/studio/società incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3 (Descrizione delle prestazioni)

1. La progettazione, definitiva ed esecutiva dovrà sviluppare gli aspetti architettonici, strutturali e impiantistici già contenuti e approvati con il progetto preliminare generale, approvato con Deliberazione Giuntale n. 260 del 30.05.2016 (**all. sub 1**) e il Documento di Indirizzo Progettuale (**all. sub 2**) che qui si richiama interamente quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel rispetto di tutte le Leggi e Norme Nazionali, Regionali e Locali, nonché nel rispetto della buona regola dell'arte.
2. La progettazione dovrà inoltre tenere conto di tutte i rilievi e gli accertamenti riguardanti tutto l'ambito di intervento che verranno forniti al momento del conferimento dell'incarico e a disposizione presso gli uffici tecnici in fase di gara.
3. Il progetto dovrà contenere tutte le specifiche tecniche al fine di definire il "Costo del ciclo di vita" (LCC) (Allegato XIII - "Definizione di talune specifiche tecniche" - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), come previsto dall'art. 96 del Codice degli Appalti.
4. Il progetto inoltre dovrà:
 - a) tener conto delle specifiche normative e direttive Euratom in vigore inerenti la tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi;
 - b) prevedere idonei piani di controllo per le necessarie verifiche di rispondenza, in sede di esecuzione, tra quanto richiesto a livello qualitativo e temporale oltre che quantitativo (Piano di Gestione Ambientale e Piano degli Approvvigionamenti);
 - c) prevedere l'utilizzo di materiali durevoli e di qualità per le strutture e le finiture, anche al fine di ottenere eventuali certificazioni di rating ambientale degli edifici, in modo da consentire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, una facile manutenzione anche da atti vandalici, e la facile reperibilità sul mercato con garanzia di forniture future in caso di necessità.
5. Il progettista/studio/società dovrà prevedere, valutare ed evidenziare tutti gli elementi principali necessari per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara d'appalto dei lavori, secondo la normativa vigente.
6. Ambiti di intervento: Gli ambiti di intervento (planimetria contenuta nel Documento di Indirizzo Progettuale - **all. sub 2**), sono individuati come segue:
 - a) Asilo nido comprese le pertinenze esterne e gli interventi su via Villan de Bachino e parte di via Montorsino;
 - b) Autorimessa seminterrata (comprensiva di bar/locale pubblico) con soprastante area gioco/mercato, area verde, area per cani e gli interventi su via dei Moreri;
 - c) Bosco urbano e gli interventi su parte di via Montorsino.

7. La progettazione oggetto dell'incarico riguarderà sia la sistemazione complessiva generale che i tre ambiti descritti precedentemente, da realizzare presumibilmente con tre diversi lotti funzionali, senza perdere la coerenza dei punti di contatto tra i diversi elementi edificati e senza creare discontinuità strutturali ed impiantistiche tali da produrre problematiche di difficile soluzione in sede di cantiere.
8. La progettazione dovrà essere inserita in un quadro unitario che definisca le diverse e singole fasi, le interferenze e propedeuticità dei vari componenti in modo che sia possibile in fase esecutiva organizzare uno o più lotti funzionali contemporaneamente e che i singoli ambiti possano essere utilizzati e funzionanti indipendentemente dal completamento degli altri ambiti.
9. I singoli ambiti dovranno consentire l'esecuzione dei lavori per lotti funzionali indipendenti, nel numero che la Stazione Appaltante potrà decidere all'atto di approvazione del Progetto Definitivo, e quindi dovranno essere definiti compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, all'ottenimento dei necessari permessi, nulla osta, autorizzazioni oltre che alle organizzazioni di cantiere e, per la parte a verde, al rispetto delle stagionalità d'impianto e garanzie di attecchimento. I materiali delle strutture e delle finiture dovranno essere durevoli, consentire una facile manutenzione anche da atti vandalici, facilmente reperibili sul mercato con garanzia di forniture future in caso di necessità.

10. Documenti a disposizione

- a) Oltre al Progetto Preliminare (approvato con la Deliberazione Giuntale n. 260/2016, **all. sub 1**), al Documento di Indirizzo Progettuale (**all. sub 2**), e alle Indicazioni di Giunta del 14 dicembre 2015 (**all. sub 3**), l'Amministrazione, che ha eseguito alcuni studi di approfondimento successivi al progetto preliminare, mette a disposizione dei professionisti incaricati i seguenti elaborati:
 - b) la relazione geologica ai fini progettuali e antisismici;
 - c) il rilievo dell'area d'intervento e zone limitrofe, comprensivo del manufatto del canale interrato;
 - d) la risultanza della verifica bellica
 - e) la risultanze dell'asporto e bonifica delle cisterne interrate
 - f) il predimensionamento delle strutture fondazionali e in elevazione (fase A)
 - g) il predimensionamento delle strutture fondazionali e in elevazione (fase B)
 - h) il rilievo dell'area e del canale interrato
 - i) la risultanze della verifica archeologica della pavimentazione rinvenuta nel corso delle demolizioni.

11. La progettazione definitiva

- a) Il progettista/studio/società dovrà progettare e predisporre il progetto definitivo per le verifiche di massima e l'ottenimento dei pareri di legge ed in particolare predisporre gli elaborati elencati nel DPR 207/2010 (Parte II, Titolo II, Sez. III- dall'art. 24 all'art. 32) ad eccezione degli elaborati già forniti dalla S.A..
- b) In fase di elaborazione, la progettazione dovrà essere sottoposta all'attenzione del RUP, con le modalità di cui al successivo Art. 8 (Durata dell'incarico e termini), prima della scadenza prevista per la consegna, al fine di permettere una prima valutazione e un costante coordinamento con la Stazione Appaltante.

- c) La progettazione definitiva dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in questione dall'Ente, comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari a Euro **€ 5.098.033,75** al netto di IVA e somme a disposizione.
- d) La progettazione definitiva sarà predisposta in un progetto unitario, al fine di acquisire tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, compresi quelli verso i gestori dei Servizi di Rete, anche tramite la convocazione di una Conferenza dei Servizi; a tal fine la progettazione dovrà includere tutti gli elaborati necessari, nel numero di copie sufficiente all'acquisizione dei pareri. Qualora venga attivata la Conferenza dei Servizi, il progettista/studio/società incaricato dovrà assicurare la propria presenza per illustrare debitamente tutte le scelte progettuali.
- e) Dovranno essere svolte a cura del progettista/studio/società tutte le pratiche legate agli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organismi, enti tecnici e vari, preposti al rilascio delle stesse. Prima dell'approvazione del progetto definitivo, il progettista/studio/società dovrà aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Dovranno inoltre essere consegnati al servizio committente gli elaborati di cui sopra, nel numero di copie di cui al successivo Art. 7 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico).

12. La progettazione esecutiva

- a) Il progettista/studio/società incaricato dovrà progettare e predisporre i progetti esecutivi dei lotti funzionali che verranno messi in gara, ai sensi del precedente Art. 3 (Descrizione delle prestazioni), quale sviluppo e approfondimento del punto precedente e in particolare predisporre gli elaborati, elencati nel DPR 207/2010, (Parte II, Titolo II, Sez. III dall' art. 33 all'art. 43).
- b) I progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016 e al vigente DPR 207/2010 e successive modifiche e integrazioni. Gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
- c) Il progetto dovrà essere sviluppato in più lotti funzionali indipendenti e compiutamente definiti.
- d) Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste con il progetto definitivo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune prima dell'approvazione del progetto esecutivo, anche in attuazione delle operazioni di Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, della conformità agli elaborati progettuali definitivi, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
- e) La progettazione esecutiva dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in questione dall'Ente, comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari a Euro **5.098.033,75** al netto di IVA e somme a disposizione. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.
- f) Gli elaborati progettuali, che dovranno essere compatibili con i sistemi informatici comunali e dovranno essere prodotti in modo da poter essere caricati nel sistema gestio-

nale del Comune al fine del monitoraggio e dell'esecuzione dell'appalto, sono indicati al successivo Art. 7 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico).

- g) Una volta ultimate le progettazioni, il progettista/studio/società dovrà curare l'assemblaggio di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per le successive fasi di approvazione ed appalto e predisporre uno schema contrattuale e capitolato speciale d'appalto al fine dell'affidamento dei lavori in diversi lotti di appalto.
- h) Il progetto esecutivo dovrà contenere chiaramente tutte specifiche tecniche al fine di definire il "Costo del ciclo di vita" (LCC) (Allegato XIII - "Definizione di talune specifiche tecniche" - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), come previsto dall'art. 96 del Codice degli Appalti e tutti i piani di controllo per le necessarie verifiche di rispondenza, in sede di esecuzione, tra quanto richiesto a livello qualitativo e temporale oltre che quantitativo, quali il **Piano di Gestione Ambientale** e il **Piano degli Approvvigionamenti** nell'ottica della piena applicazione dei C.A.M. vigenti, con particolare riguardo per quelli dell'Edilizia (D.M. 11/10/2017), dell'Illuminazione Pubblica (D.M. 27/09/2017) e Verde Pubblico (D.M. 13/12/2013);
13. Il Professionista incaricato dichiara di aver preso conoscenza del progetto preliminare relativo alle opere approvato con Deliberazione Giuntale n. 260 dd. 30.5.2016 e composto dai seguenti elaborati:
- all.1 - Relazione illustrativa
 - all. 2 - Relazione tecnica
 - all. 3 - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
 - all. 4 - Tav. U1 - Inquadramento urbanistico: scala 1:5.000 e 1:2.000
 - all. 5 - Tav. R1 - Planimetria generale stato di fatto e proprietà: scala 1:500 e 1:1.000
 - all. 6 - Tav. P1 - Planimetria generale di progetto: scala 1:500 e 1:1.000
 - all. 7 - Tav. P2 - Parcheggio coperto seminterrato - Planimetria e profili di progetto: scala 1:200
 - all. 8 - Tav. A1 - Asilo nido - Pianta piano terra sottotetto e copertura di progetto in scala 1:200
 - all. 9 - Tav. A2 - Asilo nido – Prospetti e sezioni di progetto in scala 1:200
14. Nello svolgimento del suo incarico, il progettista/studio/società è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione di cui sopra; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Nella fattispecie il progettista/studio/società relazionerà al RUP su ogni elemento di difformità riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche atte alla loro rimozione.
15. Il progettista/studio/società:
- a) dovrà adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) dovrà controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una

soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

- c) dovrà prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

16. Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o da sopravvenute variazioni normative.

17. L'offerta tecnica ed economica del progettista/studio/società incaricato ed il disciplinare di gara sottoscritto per accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati. Gli elementi di migliororia oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.

18. Le scelte e indicazioni progettuali volte al raggiungimento delle caratteristiche tecnico-prestazionali richieste e a quelle che verranno proposte in sede di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione, integrate completamente con le scelte progettuali architettoniche ed impiantistiche, dovranno essere dettagliatamente evidenziate negli elaborati di progetto a dimostrazione del raggiungimento delle caratteristiche sopra richiamate.

Art. 4 (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma I-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il progettista/studio/società incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche per la fase progettuale oggetto dell'incarico, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 “Misure generali di tutela” del citato decreto legislativo n.81 del 2008.
- 2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
- 3. Per quanto riguarda le specifiche attività attinenti al coordinamento per per la sicurezza in sede di progettazione, il progettista/studio/società si atterrà alle seguenti prescrizioni:
 - a) eseguire la progettazione definitiva del Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza comprensivo dei relativi costi come previsto dall'art. 24 del DPR 207/2010.
 - b) eseguire la progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del progetto esecutivo indicato all'articolo precedente come previsto dall'art. 33 del DPR 207/2010. Il PSC dovrà essere redatto con i contenuti previsti dal D.Lgs.81/08 e in particolare dovrà:

- essere composto da adeguati elaborati grafici tra cui almeno una planimetria generale del cantiere recante la recinzione o la delimitazione del cantiere, la viabilità, i principali apprestamenti/attrezzature/servizi, ecc, ed eventuali approfondimenti grafici relativi alle fasi e attività più critiche;
 - evidenziare anche con documentazione fotografica e in coerenza con gli elaborati grafici allegati al progetto, il contesto ambientale e la verifica di eventuali sottoservizi e/o manufatti interrati e/o linee aeree, valutati a seguito di sopralluogo;
 - individuare le prevedibili occasioni in cui convocare le riunioni di coordinamento, programmando almeno una riunione prima dell'inizio dei lavori e in occasione di ogni successiva macrofase di lavoro;
 - redigere il cronoprogramma dei lavori;
 - riportare il computo degli oneri per la sicurezza calcolati in modo analitico, a corpo o a misura e dell'incidenza della manodopera;
4. Il progettista/studio/società assume nell'esecuzione di questa fase, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. E inoltre:
- a) procedere con la predisposizione delle voci di capitolato, elenco prezzi con relativa analisi dei prezzi, computo metrico estimativo distinto tra costi della sicurezza e costi d'appalto, specifiche per il contratto d'appalto e relativa gara di affidamento;
 - b) coordinarsi con la struttura comunale per la collazione delle diverse parti progettuali, afferenti sia al PSC che al progetto in generale, e confezionamento del progetto unitario necessario all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, nulla osta e all'indizione della gara;
 - c) sarà tenuto ad osservare *“L'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste”* di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato *“Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri”* controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008.

Art. 5 (Prestazioni opzionali aggiuntive)

1. Fermo restando quanto previsto del presente contratto, la S.A. si riserva di affidare direttamente con successivo provvedimento al progettista/studio/società incaricato, le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e di direzione dei lavori per le opere strutturali, ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 157 comma I del Codice, alle condizioni di cui agli schemi di contratto allegati **sub 4 e 5**.
2. Sul corrispettivo relativo alle prestazioni opzionali verrà applicato il ribasso d'asta del% offerto dal progettista/studio/società incaricato in sede di gara per il servizio principale (progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione).

3. Gli schemi dei contratti allegati **sub 4 e 5**, potranno essere suscettibili di modifiche per sopravvenute disposizioni normative o per disciplinare ulteriori elementi di dettaglio senza modificare la natura sostanziale delle prestazioni già previste.

Art. 6 (Rapporti con Enti gestori di servizi pubblici a rete)

1. Con riferimento alla progettazione dell'illuminazione pubblica per l'intera area, il progettista/studio/società incaricato si impegna a rispettare e recepire le indicazioni tecniche fornite dall'Ente gestore del Servizio il quale, in sede di progetto definitivo, ne verificherà la correttezza.
2. Per quanto riguarda lo spostamento della cabina elettrica posta in via dei Moreri angolo via de Bachino, il posizionamento di fontanelle di acqua, e ogni altra necessità inerenti gli allacciamenti, il progettista/studio/società incaricato si impegna a recepire a livello di progetto definitivo ed esecutivo, le indicazioni fornite dall'Ente Gestore.

Art. 7 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il progettista/studio/società incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il progettista/studio/società incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 2 copie cartacee di ogni elaborato di progetto commissionato e di ogni altro atto connesso o allegato.
 - b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste per la progettazione/gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, Microstation, OpenOffice).
3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal progettista/studio/società incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico;
4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del progettista/studio/società incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da parcella di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (**all. sub 6**) e offerta economica di gara e con ciò il progettista/studio/società incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
5. Il progettista/studio/società incaricato nomina un proprio referente (soggetto qualificato che rappresenti il progettista/studio/società) con sede operativa a Trieste.

Art. 8 (Durata dell'incarico e termini)

1. Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessità, e si riterrà concluso

con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati del progetto esecutivo. I termini per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva sono fissati complessivamente in 120 giorni.

2. La modulazione della tempistica, di cui ai successivi punti, viene definita come da offerta predisposta in sede di gara e allegata quale parte integrante e sostanziale **all. sub 7**, rispettando il tempo massimo previsto di 120 gg, o comunque quello massimo offerto in sede di gara.
3. Entro..... giorni, calcolati in giorni solari consecutivi, il progettista/studio/società si impegna a consegnare una bozza della progettazione definitiva e le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, agli Uffici tecnici comunali del Servizio Edilizia Pubblica.
4. La versione finale della progettazione definitiva dovrà essere predisposta entro igiorni solari consecutivi, successivi al nulla osta del RUP e dovrà includere gli elaborati necessari per ottenere i pareri di legge.
5. Entro giorni solari consecutivi, calcolati a partire dal giorno successivo all'ottenimento dell'ultimo parere o Nulla Osta da parte dei vari Enti preposti, il progettista/studio/società si impegna a consegnare il progetto definitivo unitario e rispondente alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri acquisiti, di cui al precedente Art. 3 (Descrizione delle prestazioni).
6. I termini per l'espletamento di una bozza dei progetti esecutivi e dei Piani di Sicurezza in progettazione sono fissati ingiorni solari consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo.
7. La versione finale dei progetti esecutivi e dei relativi Piani della Sicurezza dovrà essere predisposta entro giorni solari e consecutivi, successivi al nulla osta finale del RUP.
8. Il progettista/studio/società dovrà comunque aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali prescrizioni apposte in sede di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/16, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
9. Potrà essere disposta la sospensione dei termini per sole esigenze non imputabili al Professionista.
10. In ogni caso, i termini sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'amministrazione committente o ad altra Autorità pubblica o privata, titolare dell'atto di assenso.

Art. 9 (Coordinamento della Progettazione)

1. Nel corso della progettazione, il progettista/studio/società si impegna a partecipare periodicamente, alla presenza del RUP, alle riunioni di coordinamento allargate ai soggetti interessati (Enti gestori dei servizi a rete, società esercenti il trasporto pubblico,...), o ad ogni altra riunione/evento nel quale la presenza del professionista incaricato sia ritenuta necessaria dal RUP.

Art. 10 (Penali)

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base

all'Art. 12. (Risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'Art. 3 (Descrizione delle prestazioni): la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;
 - b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'Art. 3 (Descrizione delle prestazioni): la percentuale dello 0,5 per mille (0, cinqueper mille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento;
 - c) nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'Art. 3 (Descrizione delle prestazioni): da un minimo del 1 per mille (unpermille) ad un massimo del 5 per mille (cinqueper mille) sino al 10% in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
 3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
 4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

Art. 11 (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il progettista/studio/società incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Il progettista/studio/società incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al progettista/studio/società incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il progettista/studio/società incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il progettista/studio/società incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il progettista/studio/società incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12. (Risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
 - a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
 - b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora il progettista/studio/società incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
5. E' facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora il progettista/studio/società incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3 (Descrizione delle prestazioni).

6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art.11 (Riservatezza, coordinamento, astensione) commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'Art. 21 (Subappalto e Avalimento);
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 10 (Penali);
 - i) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 13(Recesso)

1. Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso il progettista/studio/società incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
5. Il progettista/studio/società incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6. In tal caso, l'Affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 14 (Incompatibilità)

Per il professionista/studio/società fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista/studio/società dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista/studio/società fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista/studio/società, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista/studio/società e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista/studio/società si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il progettista/studio/società incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente Art. 3 (Descrizione delle prestazioni) e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari a (euro _____) , comprensivo di spese conglobate forfetarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara **all. sub 7**, sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell' I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
6. Il corrispettivo di cui al comma 2 è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in **€ 5.098.033,75** suddiviso per categorie come da ripartizione risultante dalla proposta di parcella.
7. Il progettista/studio/società incaricato prende atto che qualora i lavori progettati venissero appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto all'incaricato in rela-

zione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. L'entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, resta fisso e invariabile a prescindere dell'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.
3. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi), comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione.

Art. 17 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell'Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all'Art. 10 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalità:
 - a) il corrispettivo pattuito per la progettazione definitiva, e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 30% (trentapercento) alla consegna del progetto definitivo da sottoporre ai necessari pareri esterni. Il restante 70% (settantapercento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto definitivo.
 - b) il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 30% (trentapercento) alla consegna della versione finale da sottoporre alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/16.
 - c) Il restante 70% (settantapercento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo.
 - d) in occasione di ogni versamento di acconto verrà operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.
2. I suddetti pagamenti avranno luogo successivamente alla verifica da parte della Stazione Appaltante della completezza e conformità della documentazione consegnata tenuto conto delle finalità della stessa.
3. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo all'Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti); con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'Art. 18 (Garanzie e Assicurazioni) e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali/contributivi.
6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 18 (Garanzie e Assicurazioni)

1. Il progettista/studio/società incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e 9 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da _____ - filiale di _____, num. polizza _____. per l'importo garantito di euro _____.
2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 8 (Durata dell'incarico e termini)
4. Il progettista/studio/società consegna, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs 50/16, visto il punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per un massimale di Euro 1.000.000,00 che contiene specificatamente la copertura dei "rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi".

Art. 19 (Coordinamento e vigilanza)

1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica la cui Dirigente che potrà essere coadiuvata anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla progettazione, svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 20 (Adempimenti legali)

1. Il progettista/studio/società incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Il progettista/studio/società incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 21 (Subappalto e Avalimento)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli atti di gara.
2. Le parti del Servizio che verranno subappaltate, come indicato all'atto dell'offerta, sono le seguenti:
 - a) Categoria (Prestazione omogenea) ai seguenti soggetti:
 - b) Categoria (Prestazione omogenea) ai seguenti soggetti:
 - c) per un importo complessivo pari a Euro..... (X% dell'importo complessivo di contratto).
3. Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizioni del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 89, il progettista/studio/società si avvale del o.e. quale soggetto ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di.....
5. L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della S.A. In relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 22(Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il progettista/studio/società incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione “*amministrazione trasparente*” al link “*codice disciplinare e codici di comportamento*”; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 23 (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Professionista incaricato e all'Amministrazione committente entro i termini fissati.
2. Il progettista/studio/società incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse va-

lutazioni economiche.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie il progettista/studio/società incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
6. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il progettista/studio/società incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____.
Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal progettista/studio/società incaricato.
2. Il progettista/studio/società incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al progettista/studio/società incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il progettista/studio/società incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 24 (Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. 17 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi).
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del progettista/studio/società incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo

stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

- b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
- 5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
- 6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.
- 2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.

Trieste, li _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 31/07/2018 14:39:36

IMPRONTA: 35EF9AE042AFD4115C08890A1BA978F99B9F61C8C970886EC471937E962DD6AD
9B9F61C8C970886EC471937E962DD6AD4BC427675D003B839A9E40627A12C0CA
4BC427675D003B839A9E40627A12C0CA3FDA9C2E43B1804F3D504CFD6D844478
3FDA9C2E43B1804F3D504CFD6D8444787B88FB69364E5F8D39E7F9655DC68FF7